



COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza G. Garibaldi n.11

00020 Cerreto Laziale

Sito Internet: www.comunecerretolaziale.rm.it

P.IVA:02146061003

C.F.: 86002150588

e-mail: serviziofinanziario@comunecerretolaziale.rm.it

Tel.0774798032

Fax.0774798562

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 21.07.2017)

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 Ente Gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura

1. Il servizio per la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Cerreto Laziale viene gestito in economia secondo le norme del presente regolamento. L'Amministrazione si riserva di fornire l'acqua eccezionalmente anche nei territori dei Comuni attraversati dagli acquedotti comunali o prossimi ad essi, previa autorizzazione dei Comuni interessati. Le clausole contrattuali integrano le norme regolamentari ove queste non provvedano.

Art. 2 Sistema di fornitura dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua, di norma effettuata a deflusso libero è, misurata da apposito contatore. Il Comune, peraltro, si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio. Soltanto le bocche da incendio pubbliche vengono installate senza alcun apparecchio di misura.

Art. 3 Tipi di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:

- a. forniture per uso pubblico;
- b. forniture per uso privato;

2. Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle clausole contrattuali.

Art. 4 Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura durano sino a recesso dell'utente. Le forniture pubbliche comunali devono risultare da determinazione dirigenziale, quelle per uso privato da contratti di fornitura come precisato dal successivo art. 16.

Art. 5 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. Gli utenti che intendano recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno un mese; tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato comunicato il preavviso di cui innanzi quando, per lo stesso fabbricato o unità abitativa sia stato sottoscritto nuovo contratto di fornitura da chi ne ha il legittimo possesso.
2. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico degli utenti.

Art. 6 Divieto di rivendita dell'acqua

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di cessione del contratto di fornitura.

Art. 7 Interruzione del servizio

1. Spetta all'utente, nel suo interesse, provvedere a che una interruzione dell'erogazione preavvisata od improvvisa non possa arrecargli disturbo o danno in quanto, l'Amministrazione comunale, non assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi causa dovute. A tale scopo dovranno, in particolare, essere osservati i commi 3 e 4.
2. L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale momentanea mancanza del requisito di potabilità dell'acqua.
3. Tale eventualità non dà diritto a rimborsi o risarcimenti di sorta.
4. Solo in presenza di eventi eccezionali e di durata non inferiore ai 15 gg., la Giunta Comunale potrà determinare un equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 8 Variazione del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio del Comune, come per legge. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 9 Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
 - a) fontane pubbliche;
 - b) gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi, bagni e simili;
 - e) gli impianti comunali destinati a pubblici servizi comunali;
 - f) gli impianti per il rifornimento di autobotti;
 - g) gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.

Art. 10 Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

1. L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune, se ubicate su suolo pubblico, diversamente, a spese di chi ne fa richiesta. Per gli usi di cui al precedente articolo, l'acqua viene misurata con contatore tranne che per le bocche di incendio.
2. I consumi rilevati non danno luogo a fatturazione.

Art. 11 Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto a chiunque:
 - a) di prelevare l'acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale;
 - b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui sono destinate;
 - c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9.
2. Per uso improprio delle bocche antincendio il personale del Comune ha l'obbligo di riferire al magistrato penale.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 12 Forniture su strade canalizzate

1. L'acqua verrà normalmente concessa, entro i limiti del quantitativo riconosciuto disponibile dall'Amministrazione comunale e sempre che non ostino condizioni tecniche, per uso privato agli edifici prospicienti le strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri. Le spese per la costruzione delle derivazioni, le quali dovranno essere sempre autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale, saranno a totale carico dei richiedenti i quali, per lo scopo, dovranno servirsi di ditte specializzate e qualificate per effettuare tali lavorazioni.

L'Amministrazione comunale potrà, previo versamento di un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa da parte del richiedente, eseguire i lavori costruzione delle derivazioni avvalendosi sempre di ditte specializzate e qualificate.

Art. 13 Fornitura su strade prive di rete distribuzione

1. Per gli edifici prospicienti le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
2. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del servizio tecnico e gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo. L'Amministrazione comunale potrà altresì fare costruire delle condotte dai privati richiedenti i quali dovranno comunque servirsi delle ditte autorizzate, accollandosi per intero ogni spesa inerente alla costruzione della rete idrica.
3. Per tutti i casi di cui ai commi precedenti, a lavori ultimati dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione da approvarsi alla Giunta comunale ai fini della presa in carico del nuovo tratto di condotta.
4. In esecuzione degli artt. 14 e ss. della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione comunale può concludere degli accordi con i privati volti alla determinazione delle modalità e alla conseguente realizzazione di acquedotti con finanziamento misto ivi compreso il ricorso al projet - financing.

Art. 14 Norme per fornitura

1. Le utenze sono tante quante sono le unità immobiliari e tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse. Le forniture di acqua potabile sono effettuate a chi ha il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà, locazione, usufrutto o altro diritto reale.

Art. 15 Applicazione di più minimi

1. Nell'ipotesi in cui più famiglie anagrafiche dimorino in un edificio con più unità immobiliare servito da un unico contatore, deve essere disposta la divisione dell'impianto e l'interposizione di più contatori. Nel caso in cui tale divisione non sia possibile, il dirigente, previa richiesta degli interessati e relazione del tecnico comunale, può consentire l'applicazione di più minimi contrattuali quante sono le famiglie anagrafiche servite dall'unico contatore.

Art. 16 Domanda di fornitura

1. Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta della fornitura che equivale a contratto. Per i nuovi contratti e/o subingressi, alla domanda di fornitura deve essere allegata la documentazione prevista dalla legge, nonché qualsiasi altro documento ritenuto utile o necessario dal tecnico comunale. Al fine del rispetto delle norme sulla edificabilità dei suoli si dispone che, nel caso in cui l'utente chiede la fornitura dell'acqua per un edificio di nuova costruzione, debba allegare idonea documentazione comprovante il possesso di concessione edilizia; nel caso in cui l'utente chiede il subingresso rispetto ad un fabbricato già fornito di somministrazione d'acqua è sufficiente che il richiedente faccia riferimento alla documentazione già allegata al contratto cessante.
- 2.

Art. 17 Forniture per accessori o pertinenze di unità immobiliari

1. Per la fornitura di acqua potabile ad accessori o pertinenze di unità immobiliari (cantine, autorimesse, magazzini, spogliatoi ecc.) occorre distinguere:
 - a) **se l'accessorio o pertinenza è incorporato all'unità immobiliare principale:** deve essere alimentato con la stessa condotta che fornisce l'acqua all'immobile principale, seguendo l'uso a questo assegnato, con installazione di unico contatore. Se da apposito sopralluogo tecnico risultasse impossibile unificare l'impianto di fornitura, dovrà essere seguita la procedura di cui alla successiva lett. b);
 - b) **se l'accessorio o pertinenza è esterno o comunque distaccato dall'unità immobiliare principale:** deve essere alimentato da condotta autonoma, con interposizione di misuratore e assegnato ad un uso non domestico (altri usi).
2. La fornitura di acqua per alimentazione di piscine, compatibilmente con le disponibilità idriche del servizio, può essere autorizzata dal dirigente. Per la stessa viene stipulato apposito contratto. Tale utenza è

assoggettata alla corrispondente tariffa, riportata nella tabella "ALTRI USI", ed è dotata di apposito misuratore.

Art. 18 Fornitura temporanea

1. Il titolare o esercente l'attività è tenuto a richiedere al Comune la fornitura di acqua potabile per il periodo necessario o comunque alla sosta.
2. La fornitura è autorizzata dall'ufficio tecnico, previa stipula del contratto di concessione temporanea ed avverrà con attacco diretto alla condotta di erogazione con interposizione di misuratore. L'operazione di allacciamento sarà effettuata da un operaio comunale che, scaduto il termine per la fornitura, provvederà altresì al distacco della derivazione ed alla risigillatura del rubinetto di arresto, registrando anche il consumo effettuato.
3. La fatturazione dei consumi avverrà secondo quanto previsto dalle tariffe comunali per altri usi, ed il relativo importo dovrà essere pagato immediatamente dall'utente.
4. Per i casi di frode o contravvenzione alla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 50.

Art. 19 Contratti di somministrazione ordinari:

Somministrazione per uso cantiere

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione.

L'apparecchio di misura, la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione s'intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell'immobile previa presentazione del certificato di fine lavori e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Qualora il Comune venga a conoscenza della fine dei lavori e/o dell'effettiva residenza da parte di nuovi utenti, l'Ufficio inviterà a regolarizzare il nuovo allaccio entro 20 giorni, trascorsi i quali sarà libero di procedere all'interruzione della fornitura idrica.

Art. 20 Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura

1. Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Amministrazione comunale di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. La sospensione o revoca non dà diritti a risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 21 Contratto di fornitura e versamento

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su moduli predisposti dal Comune.
2. I contratti di utenza, di cui al precedente comma, sono stipulati:
 - a) per le nuove utenze, prima delle operazioni di allaccio e l'installazione dei contatori;
 - b) per le vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento, e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, subordinatamente alla lettura del contatore dichiarata dallo stesso subentrante.
3. L'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari;
4. Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, all'ufficio economato del Comune, le somme come indicate nelle tabelle A.

TABELLA A**A) DIRITTI FISSI:**

1. Diritto di nuovo allacciamento acqua e fognatura Euro 51,64;

TABELLA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA						
QUOTA FISSA RESIDENTI € 8,37, NON RESIDENTI € 25,11						
UTENZE DOMESTICHE						
Mc	ACQUA	Euro	FOGNATURA	Euro	DEPURAZIONE Euro	
1-75		0,80		0,10	0,35	
76-150		0,90		0,15	0,50	
151-250		1,00		0,20	0,60	
oltre 251		1,20		0,25	0,70	
UTENZE NON DOMESTICHE						
UTENZE ARTIGIANALI RICETTIVE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE						
Mc	ACQUA	Euro	Mc	FOGNATURA	Euro	DEPURAZIONE Euro
		1,20	1-75		0,10	0,35
		1,20	76-150		0,15	0,50
		1,20	151-250		0,20	0,60
		1,20	251 oltre		0,25	0,70
COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI SOPRA						
Mc	ACQUA	Euro	FOGNATURA	Euro	DEPURAZIONE Euro	
1-75		0,80		0,10	0,35	
151-250		1,00		0,20	0,60	
251 oltre		1,20		0,25	0,70	
ALTRE						
Mc.	ACQUA	Euro				
Fino a 50	1,50					
Oltre 50	2,00					
Agricola		Mc. /1,00				

Art. 22 Contratti di somministrazione ordinari:
Bolletta e relative voci componenti la medesima

L'Utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti.

- Il quantitativo effettivamente consumato;
- Il canone fognario effettivamente consumato;
- Il canone depurazione effettivamente consumato;
- Il nolo e la manutenzione del contatore;
- Iva 10%;
- Spese di Notifica;
- Quota fissa.

La bolletta per il pagamento dell'acqua riporta le modalità e le scadenze per effettuare il pagamento.

Il Comune può concedere a particolari utenti domestici, che per comprovati e documentati motivi economici ne dimostrino la necessità, il pagamento della bolletta rateizzato.

Il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici postali, o presso le tabaccherie nonché presso gli uffici comunali, se dotati di apparecchiature adeguate.

Art.23 Proprietà delle condotte

1. Le condotte stradali e le derivazioni trasversali fino al contatore, costruite dall'utente su progetto approvato dall'ufficio comunale, appartengono al Comune, all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle dei contatore.

Art. 24 Manutenzione della Conduittura

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali sino all'apparecchio misuratore escluso, spettano al comune e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena di pagamento dei danni, e salvo ogni altro diritto dell'Amministrazione comunale.
2. I lavori di manutenzione e riparazione vengono eseguite a cura e spese del Comune salvo appalti a ditte private.

Art. 25 Responsabile in merito all'uso e conservazione della derivazione fino al contatore

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa.
3. Le riparazioni all'interno degli edifici e proprietà private debbono essere eseguite a cura e spese dell'utente, sotto la vigilanza del Comune.

Art. 26 Apparecchi di misura dell'acqua somministrata

1. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua somministrata sono stabiliti dall'ufficio tecnico in relazione al tipo di fornitura richiesta.
2. L'ufficio tecnico comunale ha la facoltà di disporre il cambiamento degli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
3. Gli apparecchi sono di proprietà comunale e sono concessi all'utente a titolo di noleggio.
4. All'installazione, al distacco, alla sostituzione ed a ogni altra opera di manutenzione, provvede l'ufficio tecnico comunale, anche tramite appaltatore.

Art. 27 Posizione degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli addetti del Comune per le operazioni di lettura e di controllo e comunque sempre fuori dalla privata proprietà (facciata esterna del fabbricato, muri di confine o di cinta etc.).
2. Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in appositi pozzetti interrati con coperchio in lamiera facilmente manovrabile nelle immediate vicinanze dell'edificio, del muro di cinta ove esiste, in batteria negli scantinati; in ogni caso gli apparecchi stessi dovranno essere adeguatamente protetti da agenti esogeni e soprattutto dal gelo.
3. Se non è possibile installare i misuratori in appositi pozzetti all'esterno gli stessi saranno installati all'interno dell'edificio.
4. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio tecnico comunale potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevoli le operazioni di cui al primo comma del presente articolo, disponendo eventualmente una diversa ubicazione dei contatori da effettuarsi a spese dell'utente.
5. Tutti gli apparecchi misuratori debbono essere provvisti di appositi sigilli di garanzia (bollatura) apposto dal personale comunale nonché di una saracinesca a monte della proprietà privata.
6. A valle di ciascun contatore e prima di qualsiasi rubinetto dovrà essere apposta nella conduittura una valvola manuale di ritegno che impedisca il reflusso nella tubatura di aria e acqua.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori ed, inoltre, ha il dovere di proteggere l'apparecchio di misurazione da ogni agente esterno.
8. La manomissione da parte dell'utente dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, ed alla revoca della fornitura.

Art. 28 Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'idraulico comunale e dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato.
2. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune.
3. Le infrazioni alle norme del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da 103,29 a 516,46 euro, salvo l'azione penale.

Art. 29 Termine per la sostituzione dei contatori guasti

1. Nel caso di rottura o guasto del contatore, o della linea di competenza comunale, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico che provvederà tempestivamente agli interventi manutentivi necessari a sostituirlo, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla scoperta della rottura o guasto.
2. Nell'ipotesi in cui sia accertato dal personale comunale che il guasto sia stato causato dall'utente questi soggiace alla sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'applicazione del consumo forfettario di cui all'art. 41, in aggiunta al procedimento di cui al seguente comma.

Art. 30 Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura

1. All'atto della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura vengono redatti su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 31 Cambiamento di utenza

1. Titolare dell'utenza è il soggetto al quale è intestato il contratto di fornitura.
2. Nel caso di mutamento della titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediatamente avviso personalmente o a mezzo di lettera raccomandata A.R al Comune, ove dovrà essere riportata la lettura del contatore. Tale utente continuerà però ad essere responsabile degli obblighi assunti fino alla data di lettura del contatore e voltura o estinzione del contratto esistente.
3. L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome pagando tutti i relativi diritti.
4. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo verrà senz'altro sospesa la fornitura sino a che non verranno regolarizzati, da parte degli interessati, tutti gli atti amministrativi relativi alla fornitura e saldata ogni pendenza.
5. Chi usa effettivamente l'acqua, nel caso in cui sia un soggetto giuridicamente diverso da colui che ha sottoscritto il contratto, sarà ritenuto responsabile in solido al pagamento delle fatture e tale dichiarato con specifica comunicazione.

Art. 32 Morte dell'utente

1. In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione comunale di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto.
2. Gli stessi inoltre sono tenuti ad avvisare, con le modalità di cui all'articolo 30, l'ufficio comunale competente dell'avvenuto decesso e di provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto o alla cessazione di quello esistente entro sei mesi dal decesso.

Art. 33 Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesimo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito.

Art. 34 Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, in particolar modo per innaffiamento di giardini e spazi verdi, di pertinenza del fabbricato per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo estivo indicato annualmente da apposita ordinanza sindacale. L'utente non può concedere, inoltre, l'acqua a terzi.
2. E' comunque vietato l'uso irriguo dell'acqua potabile.

Art. 35 Tariffe

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
 - a) uso domestico = si considera destinata ad uso domestico l'acqua destinata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impegni domestici;
 - b) altri usi = si considera destinata ad altri usi l'acqua utilizzata per altre attività al di fuori dell'uso domestico ivi compresa l'alimentazione delle piscine.
2. Nel caso in cui non sia possibile costruire impianti separati per i due tipi di fornitura l'utenza sarà unificata ed i relativi consumi fatturati con la tariffa più alta.

Art. 36 Bocche antincendio private

1. L'utente provvede a proprie spese alla costruzione delle derivazioni delle prese antincendio.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal servizio acquedotto uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
3. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al servizio acquedotto entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
5. Ogni derivazione per bocca antincendio dovrà avere la saracinesca di sezionamento all'inizio e immediatamente dopo la valvola di ritegno, che garantisca una perfetta tenuta.

Art. 37 Accertamento dei consumi ed eccedenze

1. Le letture dei contatori saranno effettuate con cadenza annuale, normalmente entro il mese di novembre. Per proprie esigenze, il Comune può disporre tale lettura anche anticipatamente rispetto al periodo di cui al precedente comma.
2. Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore il personale addetto alla lettura è obbligato a lasciare all'utente una cartolina di avviso.
3. L'utente dovrà indicare i consumi nella precitata cartolina, datarla, firmarla e spedirla con sollecitudine al Comune.
4. E' fatto altresì obbligo all'utente di lasciare un recapito certo dove potere consegnare la cartolina.
5. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo di acqua potabile per cause non imputabili al Comune e l'utente non abbia rispedito al Comune la cartolina, l'utente ne sobbarcherà tutte le conseguenze, anche tramite la fatturazione del consumo non potuto rilevare nelle successive fatturazioni, allorché sia stato possibile rilevare la lettura del contatore.
6. Se l'impossibilità di cui al precedente comma si ripete nelle successive verifiche sarà disposta, previa comunicazione, la chiusura dell'utenza.
7. Il servizio acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari.
8. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come differenza tra la lettura precedente quella successiva.
9. Ove il contatore, per qualsiasi causa indipendente dal fatto dell'utente, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi degli ultimi quattro anni dal periodo di riferimento.

Art. 38 Pagamento dei consumi

1. La fatturazione dell'acqua consumata viene effettuata semestralmente, sulla base di un consumo presunto in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e dalla lettura dei contatori con cadenza annuale, normalmente entro il mese di novembre che ne determineranno il conguaglio.
2. Il corrispettivo della somministrazione idrica viene pagato dagli utenti in unica soluzione alla prima scadenza, o in due rate bimestrali.

Art. 39 Reclami e penalità

Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta protocollata dall'Utente al comune entro 30 giorni successivi al ricevimento della bolletta.

Il reclamo dell'Utente comporterà l'effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di ritardo a qualsiasi titolo nel pagamento delle bollette, all'Utente sarà applicata una penalità pari al 10% dell'importo complessivo esposto in bolletta, superato il 60° giorno di scadenza.

Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità dell'Utente, saranno addebitate al medesimo.

Art. 40 Stacco per morosità

Perdurando l'inadempienza, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

L'erogazione verrà ripresa solamente dopo aver saldato le fatture ancora aperte.

La violazione del sigillo, dell'apparecchio idrometrico, la morosità sul pagamento del servizio idrico, fanno sospendere la fornitura da parte del Comune. Rimarrà comunque salva l'azione del Comune per il recupero del credito.

Art. 41

Calcolo forfetario dei consumi ritenuti anomali dall'utente

1. Quando l'utente ritiene eccessivamente anomali i consumi rispetto a quelli accertati nell'anno precedente, può chiedere al Comune l'applicazione del calcolo di cui al precedente art. 36 comma 9, con contemporanea sostituzione del contatore.
2. Il Comune verifica la sussistenza delle anomalie tecniche denunciate, entro una tolleranza del 4%, e provvede di conseguenza.
3. Qualora la richiesta dell'utente risulti infondata, questi è tenuto al pagamento della somma di euro 50,00 a titolo di rimborso spese inerenti gli accertamento tecnici.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42 Divieti vari per il cliente

È tassativamente vietato all'Utente di:

1. Destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
2. Realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
3. Modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;
4. Chiudere con lucchetto la cassetta dove alloggia il contatore idrometrico;
5. Effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
6. Cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
7. Effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
8. Utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
9. Derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo;
10. Installare su linee Comunali passanti all'interno della proprietà, valvole d'arresto per la chiusura di acqua.

Art. 43 Prelievi abusivi – penalità

Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva (Comma 2 art. 42) o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.

Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica all'Utente una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 4.500,00. Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alla condotta principale. La sanzione amministrativa si raddoppia quando viene constatata una manomissione sull'acquedotto comunale.

Per i commi 1 – 5 – 7 – 8 – 9 e 10 dell'articolo 42 del vigente regolamento nel caso l'utente non rispetti quanto dichiarato, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 500,00 ad € 1.500,00.

Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Per i commi 3, 4 e 6 sempre dell'articolo 42 del vigente regolamento, in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 300,00 ad € 900,00

Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Per prelievo di acqua potabile in forma abusiva (Comma 2 art. 42), il Comune si riserva la possibilità di procedere ad azioni legali a tutela dei propri diritti.

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, dopo che il Comune ha accertato il prelievo in forma abusiva (Comma 2 art. 42), il richiedente dovrà provvedere al versamento di quanto previsto all'art. 21 per i nuovi allacci più una maggiorazione di Euro 500,00 da versare a titolo di indennizzo per il pregresso consumo non quantificabile di acqua abusivamente utilizzata.

Art. 44 Lavori su aree servite dall'acquedotto

Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.

L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 45 Danni alle condotte

Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente l'ufficio tecnico comunale e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.

Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.

Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

Art. 46 Contestazioni giudiziarie

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla somministrazione idrica effettuata all'Acquedotto Comunale ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento è quello di Tivoli.

Art. 47 Onerosità servizio idrico

Il servizio di erogazione dell'acqua da parte dell'Amministrazione Comunale, a nessun titolo può essere gratuito, fatte salve le eccezioni comprovate di legge e la fornitura effettuata agli uffici e agli apparati dipendenti dello stesso Ente.

Art. 48 Richiesta di pagamento rateizzato

1. Il pagamento rateizzato delle fatture dell'acqua può essere concesso dietro formale richiesta dell'utente solo se ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) quantità di acqua fatturata di almeno tre volte superiore alla media a causa di guasti o perdite alla rete idrica privata non rilevabile dall'utente;
- b) che l'utente si trovi in condizioni economiche precarie.

2. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di sei rate mensili. Nel caso di mancato pagamento di una delle rate si procederà, senza preavviso, alla sospensione della fornitura, perdendo il beneficio della rateizzazione.

FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 49 Canone fognatura e depurazione

1. Il canone fognatura e depurazione è disciplinato, ai sensi di legge (attualmente art. 2 comma 3 D.L. 16/11/1994 n. 629).
2. La tariffa è annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Penalità

1. Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per le infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione della fornitura, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 a giudizio insindacabile del dirigente, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità dell'acqua derubata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal dirigente e dovrà essere pagata al prezzo corrispondente.

Art. 51 Validità della fatturazione

1. Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato a pena di irricevibilità entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della fattura. Lo stesso non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito nella fattura.

Art. 52 Imposte e tasse

1. Qualunque tributo che venisse imposto sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico degli utenti.

Art. 53 Comunicazioni dell'utente

1. Tutte le comunicazioni dell'utente dovranno essere fatte per iscritto all'Amministrazione comunale

Art. 54 Applicazione del diritto comune

1. Il presente regolamento è obbligatorio ed inderogabile per tutti gli utenti. Per quanto non previsto in esso si applicano le norme del codice civile.

Art. 55 Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico amministrativa del servizio acquedotto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 56 Validità delle tariffe

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, l'importo delle tariffe è stabilito come dalla tabelle A.
2. Le variazioni che si renderanno necessarie successivamente, saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento.